



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale Ordinario di Latina, in persona del Giudice designato Dott. Marco Pietricola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ed altro, vertente

TRA

PARTE [REDACTED] PARTE [REDACTED] in persona del genitore esercente la potestà
PARTE [REDACTED] rappresentati e difesi dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] ed
elettivamente domiciliati in [REDACTED] (LT) in [REDACTED] come da procura alle liti a
margine dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento depositato il [REDACTED]

ATTORI

E

PARTE [REDACTED] la SOCIETA' [REDACTED] **S.A.S.** in persona
del l.r.p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Corrado Mattarelli ed elettivamente domiciliate in
Latina in [REDACTED] come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
di nuovo difensore depositata telematicamente il [REDACTED] (già rappresentate e difese dagli Avv.ti
[REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliate in Latina in [REDACTED]
come da procura alle liti a margine della propria comparsa di costituzione e risposta depositata il
[REDACTED]

CONVENUTI

NONCHE'

PARTE [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente
domiciliato in [REDACTED] (LT) in [REDACTED] come da procura alle liti a margine della propria
comparsa di costituzione e risposta depositata il [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbale telematico d'udienza del [REDACTED]



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Deve premettersi che la riforma del processo civile intervenuta con la nota Legge n. 69/2009 s.m.i. ha apportato alcuni significativi mutamenti, tra l'altro, al disposto di cui all'art. 132 c.p.c. ed al correlato art. 118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), che la motivazione deve esprimere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* e non più anche lo svolgimento del processo. L'art. 58, comma 2, della predetta legge, a sua volta, ha regolato la fase transitoria di applicazione delle nuove predette norme prevedendo - in particolare - che i novellati artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. di cui sopra trovano applicazione - altresì - ai giudizi pendenti in primo grado alla data di sua entrata in vigore (ossia, alla data del [REDACTED]). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della presente decisione nei termini tutti illustrati.

Con l'atto di citazione introduttivo di causa e correlativi scritti difensivi parte attrice ha testualmente chiesto, per i motivi tutti ivi meglio indicati, *“(...) In via principale Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis reiectis” - accertare e dichiarare per le circostanze dedotte in narrativa il diritto di credito del Dott. PARTE [REDACTED] per complessivi [REDACTED] nei confronti dei convenuti; - accertare e dichiarare per le circostanze esposte nel presente atto l'esistenza di un atto pregiudizievole alle ragioni del creditore e la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti del Dott. PARTE [REDACTED] l'atto di acquisto della Farmacia sita in [REDACTED] (LT), [REDACTED] sede n. 2 (...); - accertare e dichiarare per le circostanze di cui in narrativa la responsabilità solidale del Dott. PARTE [REDACTED] della Dott.ssa PARTE [REDACTED] e della soc. la SOCIETA' [REDACTED] di PARTE [REDACTED] S.a.s. per la mancata restituzione della somma di [REDACTED] e per il danno patrimoniale cagionato all'attore ex art. 2043 c.c.; - accertare e dichiarare in ogni caso l'arricchimento senza causa della Soc. la SOCIETA' [REDACTED] di PARTE [REDACTED] S.a.s. e della socia PARTE [REDACTED] e per l'effetto: condannare i convenuti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione al pagamento in favore dell'attore della somma di [REDACTED] oltre interessi legali e moratori ex D.lgs. 231/2002 dal 15.12.2012 sino all'effettivo soddisfo. (...)”*.

In sede di proprie memorie ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositate tempestivamente il [REDACTED] parte attrice ha testualmente chiesto *“(...) In via principale Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis reiectis” - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del [REDACTED] per fatto e colpa del Dott. PARTE [REDACTED] e dei convenuti tutti, accertando e dichiarando altresì la mancata richiesta di esecuzione del contratto da parte del Dott. PARTE [REDACTED] ex art. 1457 c.c. - accertare e dichiarare il diritto del dott. PARTE [REDACTED] alla ripetizione della somma versata a titolo di acconto prezzo di [REDACTED] mediante pagamento*



solutorio, in base al contratto preliminare del [REDACTED] e della scrittura di ricognizione di pari data - accertare e dichiarare, in ogni caso, per le circostanze di cui in narrativa, la responsabilità solidale del Dott. PARTE della Dott.ssa PARTE e della soc. la SOCIETA' di PARTE S.a.s. per la mancata restituzione della somma di [REDACTED] e per il danno patrimoniale cagionato all'attore ex art. 2043 c.c.; - accertare e dichiarare, in via alternativa per le circostanze di cui in narrativa, l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. del dott. PARTE della soc. la SOCIETA' di PARTE S.a.s. e della socia PARTE in solido o ciascuno per quanto di ragione e per l'effetto: condannare i convenuti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione al pagamento in favore dell'attore della somma di [REDACTED] oltre interessi legali e moratori ex D.lgs. 231/2002 dal 15.12.2012 sino all'effettivo soddisfo - accertare e dichiarare per le circostanze esposte l'esistenza di un atto pregiudizievole alle ragioni del creditore e la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti del Dott. PARTE l'atto di acquisto del [REDACTED] [REDACTED] Dott.sa [REDACTED] registrato in data [REDACTED] al n. 1856, serie 1T, relativo alla farmacia sita in [REDACTED] (LT) [REDACTED] sede n. 2 del Comune di [REDACTED] in capo alla società la SOCIETA' di PARTE S.a.s. (...) nonché di ogni atto ad esso inerente e/o consequenziale. Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal Dott. PARTE nei confronti dell'attore e, conseguentemente, rigettarla (...)"

A fondamento delle proposte domande parte attrice, in sintesi, ha dedotto che PARTE in possesso di procura rilasciata da PARTE al fine di vendere a se stessa e/o a terzi la farmacia controversa e di cui questi era titolare, con scrittura privata del [REDACTED] ha raggiunto con il fornitore della detta farmacia la SOCIETA' soc. coop. a r.l. un accordo transattivo a mezzo del quale è stato previsto il versamento, a stralcio, della somma di [REDACTED] (a fronte di un originario debito di [REDACTED] con impegno della ridetta PARTE nella qualità di futura acquirente della detta farmacia, a divenire socia della predetta cooperativa; che con successivo contratto preliminare del [REDACTED] la Dott.ssa PARTE in virtù della procura speciale predetta, ha promesso di cedere la farmacia del Dott. PARTE alla società la SOCIETA' s.a.s. di PARTE (di cui la PARTE era socia) al corrispettivo di [REDACTED] entro il termine essenziale del [REDACTED] che, dopo la stipula del preliminare suddetto, le condizioni di salute della Dott.ssa PARTE si sono aggravate; che, pertanto, in data [REDACTED] lo stesso odierno attore Dott. PARTE ha stipulato in proprio, con la Dott.ssa PARTE (quale procuratore del Dott. PARTE un nuovo contratto preliminare di cessione di farmacia, promettendo di acquistare l'esercizio per sé o per persona o società da nominare; che in pari data (ovvero il [REDACTED] la Dott.ssa PARTE ha sottoscritto con l'attore PARTE un



atto di ricognizione di debito nel quale si è asseritamente dato conto del fatto che l'attore stesso ha provveduto a saldare, in via transattiva, alcuni creditori dell'esercizio in questione per complessivi [REDACTED] e del fatto che ulteriori [REDACTED] sarebbero stati erogati entro il [REDACTED] che tali somme sono state imputate/conteggiate quale acconto sul prezzo di acquisto della farmacia in oggetto; che, infatti, alla data del [REDACTED] l'attore aveva già provveduto, su istanza della PARTE al pagamento di [REDACTED] ad estinzione del debito maturato nei confronti della la SOCIETA' soc. coop. a r.l. (e per il quale la Dott.ssa PARTE aveva raggiunto il detto accordo transattivo del [REDACTED] per [REDACTED] e di ulteriori [REDACTED] in favore di BANCA s.p.a. ad estinzione di un precedente finanziamento contratto dalla farmacia del PARTE che gli ulteriori [REDACTED] indicati nella scrittura suddetta, dunque, erano e sono da intendere quale terza rata del debito del PARTE verso BANCA s.p.a.; che nella detta scrittura le parti si sono date atto del fatto che il Dott. PARTE era ed è intervenuto quale parte promissaria acquirente in luogo della la SOCIETA' s.a.s. di PARTE e del fatto che tale contratto preliminare sostituiva e sostituisce integralmente il precedente del [REDACTED] che in data [REDACTED] è deceduta la Dott.ssa PARTE lasciando quali eredi il marito odierno attore PARTE ed il figlio minorenni ed odierno attore PARTE che il termine del [REDACTED] previsto nel contratto preliminare del [REDACTED] dopo una proroga al [REDACTED] è spirato senza che le parti siano addivenute alla cessione definitiva; che in data [REDACTED] il Dott. PARTE e la Dott.ssa PARTE senza informare l'attore stesso Dott. PARTE hanno venduto la farmacia in oggetto alla società la SOCIETA' di PARTE s.a.s., ossia a società che la PARTE ha nel contempo costituito e rispetto al cui capitale sociale è titolare del 99% delle relative quote; e che sulla base di tali presupposti ha, quindi, interesse ad agire in giudizio per la piena tutela dei propri diritti.

PARTE costituitosi mediante comparsa depositata tempestivamente il [REDACTED] ha testualmente insistito affinché "(...) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, "contrariis reiectis", previa ogni declaratoria meglio vista, per le ragioni di cui in narrativa: a. In via principale: accertata l'insussistenza e l'infondatezza dei presupposti delle azioni promosse dall'attore, rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'odierno convenuto; b. In via principale riconvenzionale: accertare la risoluzione del contratto preliminare del [REDACTED] per inadempimento del Dott. PARTE nonché le responsabilità del Dott. PARTE per i fatti e le ragioni descritte in narrativa, e condannare lo stesso al risarcimento dei danni a favore del Dott. PARTE per una somma pari ad almeno [REDACTED] euro, o in quella [REDACTED] o minore che verrà accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data del [REDACTED] al dì del soddisfo ed oltre interessi su interessi dalla data della domanda al dì del soddisfo; c. In via riconvenzionale subordinata, ossia per il caso in cui l'Ill.mo Giudice accolga la domanda di restituzione formulata dal Dott. PARTE compensare i predetti crediti con i maggiori dovuti dallo stesso al Dott.



PARTE in ragione del punto che precede; d. In via riconvenzionale condizionata, ossia per il caso di accoglimento della domanda revocatoria promossa dall'attore: accertate le responsabilità del Dott. PARTE per i fatti e le ragioni descritte in narrativa, condannare lo stesso al risarcimento dei danni a favore del Dott. PARTE per una somma pari ad almeno [REDACTED] euro, o in quella [REDACTED] o minore che verrà accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data del [REDACTED] al dì del soddisfo ed oltre interessi su interessi dalla data della domanda al dì del soddisfo (...)"

PARTE e la SOCIETA' S.A.S., costituitesi mediante comparsa depositata tempestivamente il [REDACTED] hanno chiesto respingersi le domande svolte nei propri confronti.

La presente vertenza, istruita documentalmente giusto provvedimento del precedente Giudice Istruttore del [REDACTED] è stata trattenuta in decisione all'udienza del [REDACTED] sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile *ratione temporis* con decorrenza differita a partire dal [REDACTED] come concordemente e congiuntamente richiesto (cfr., in dettaglio, verbale d'udienza telematico del [REDACTED] verbale di cui risulta anche essersi data lettura alle parti stesse come ivi specificato; si ricordi, peraltro e più in generale nonché fermo restando comunque tutto quanto precede, che "La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito" – cfr., in linea di principio e tra le altre: Cass., n. 26831/2014).

Ciò posto e così compendiato il *thema decidendum* nonché premesso che "In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace (...)" (cfr., in linea di principio e tra le altre: Cass., n. 743/2012), occorre rilevare che dall'esame del contratto preliminare di cessione di farmacia del [REDACTED] è possibile evincere come esso sia stato concluso tra PARTE quale procuratrice di PARTE e la società la SOCIETA' s.a.s. di PARTE come esso abbia ad oggetto la farmacia sita in [REDACTED] (LT) in [REDACTED] di proprietà e nella titolarità di PARTE come tramite esso la società la SOCIETA' s.a.s. di PARTE si sia impegnata ad acquistare



detta farmacia unitamente alla relativa azienda ed al correlativo diritto di esercizio ex art. 12 della L. n. [REDACTED] s.m.i. al prezzo complessivo di [REDACTED] oltre [REDACTED] per arredi e simili e come il contratto definitivo avrebbe dovuto essere siglato entro il termine essenziale del [REDACTED] (cfr., in dettaglio, allegato n. 02 di cui all'atto di citazione introduttivo di causa depositato il [REDACTED] in atti).

Dall'esame del contratto preliminare di cessione di farmacia del [REDACTED] (cfr., in dettaglio, allegato n. 03 di cui all'atto di citazione introduttivo di causa depositato il [REDACTED] in atti) è possibile ricavare che esso è stato concluso tra PARTE quale procuratrice di PARTE e PARTE che esso ha ad oggetto sempre la farmacia sita in [REDACTED] (LT) in [REDACTED] di proprietà e nella titolarità di PARTE che tramite esso PARTE si è impegnato ad acquistare, per sé o per persona o società da nominare, detta farmacia unitamente alla relativa azienda ed al correlativo diritto di esercizio ex art. 12 della L. n. [REDACTED] s.m.i. al prezzo complessivo di [REDACTED] oltre [REDACTED] per arredi e simili; e che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere siglato entro il termine essenziale del [REDACTED]

Dall'esame dell'atto di ricognizione del [REDACTED] (cfr., in dettaglio, allegato n. 04 di cui all'atto di citazione introduttivo di causa depositato il [REDACTED] in atti) è possibile ricavare che esso è stato concluso tra PARTE e PARTE in proprio e per conto del coniuge PARTE e che, come esposto nel corpo dello stesso e testualmente, *"(...) – con contratto preliminare del [REDACTED] la dottoressa PARTE quale procuratrice del dott. PARTE – titolare e proprietario della Farmacia con esercizio in [REDACTED] (LT), [REDACTED] (...) di seguito indicata come FARMACIA – ha compromesso la vendita della FARMACIA (...) in favore della società la SOCIETA' s.a.s. di PARTE (...); - la Dr.ssa PARTE socio accomandatario e legale rappresentante della società la SOCIETA' s.a.s. di PARTE versa attualmente in condizioni di salute talmente gravi da non poter utilmente attendere ai propri affari, nei quali, pertanto, il coniuge dott. PARTE si vede costretto ad ingerirsi, anche ai sensi degli artt. 2028 e segg. cod. civ.; - il dott. PARTE non esclude, allo stato, l'eventualità di subentrare al coniuge, dott.ssa PARTE nella qualità di socio accomandatario e nella quota sociale della società la SOCIETA' s.a.s. di PARTE ovvero di costituire una nuova società ad hoc per la conclusione dell'affare (...); - il dott. PARTE e la dott.ssa PARTE in proprio e per conto della società la SOCIETA' s.a.s. di PARTE confermano il loro interesse all'acquisto della FARMACIA, alle condizioni già descritte nel menzionato contratto preliminare, ma, in ragione di quanto descritto al capo precedente, intendono rinegoziare modalità e tempi di conclusione dell'affare, attraverso un nuovo contratto preliminare di compravendita che consenta al dott. PARTE l'acquisto della FARMACIA in proprio o per persona o società da nominare entro*



la data del [REDACTED] ad oggi, il dott. PARTE per conto della società la SOCIETA' s.a.s. di PARTE ha provveduto al saldo in via transattiva dei creditori della FARMACIA per il complessivo importo di euro [REDACTED] (...), a valere quale acconto sul prezzo di futuro acquisto della FARMACIA e provvederà al versamento, allo stesso titolo, di ulteriori euro [REDACTED] (...) entro la data del [REDACTED] - per tutto quanto sopra, le parti hanno provveduto in data odierna alla stipula di un nuovo contratto preliminare di compravendita della FARMACIA, in cui quale parte promittente acquirente interviene direttamente il dott. PARTE in proprio, con facoltà di nominare altra persona o società all'atto definitivo di acquisto, da stipularsi entro il termine essenziale del [REDACTED] e che sostituisce integralmente il precedente contratto preliminare di compravendita dianzi menzionato (...).

Ebbene, appare trattarsi nel caso di specie, per quanto emergente dal complesso degli atti giuridici in questione anche ex artt. 1362 ss. c.c. ed alla luce del detto negozio di accertamento-ricognizione del [REDACTED] di un'ipotesi di *negotiorum gestio* con rappresentanza posta in essere, anche nel proprio interesse ma con prevalenza di quelli del gerito, da parte dell'attore PARTE in veste di gestore, rispetto alla posizione della società la SOCIETA' s.a.s. di PARTE quale *dominus* dell'affare o gerito e nella persona del legale rappresentante p.t. PARTE (invero, "Il compimento di un'attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione (ancorché transitoria) di incapacità naturale, va qualificato, ove ricorra l'ulteriore requisito dell'"utiliter coeptum", come gestione di affari altrui, la quale, a sua volta, può essere rappresentativa o non rappresentativa (...) – cfr.: Cass., n. 22302/2016 – e "Qualora un soggetto tratti un affare che non sia esclusivamente altrui, per la configurabilità della "negotiorum gestio" è necessario che nel rapporto espletato prevalga l'interesse del "dominus" su quello del gestore o di terzi" – cfr., in linea di principio e tra le altre: Cass., n. 2577/1985 – nonché "In tema di gestione di affari, quando il "dominus" dell'affare non è una persona fisica (nella specie, condominio), occorre aver riguardo, per valutare se sussista o meno quella paralisi di attività richiesta per la gestione, all'organo cui spetta la competenza di compiere l'atto che viene in considerazione. La presenza del "dominus", o dell'organo del "dominus", e la sua "scientia" non escludono automaticamente che sussista il presupposto di fatto della gestione, in quanto, se in concreto il "dominus" non è in grado di provvedere, l'intervento di un gestore è pienamente ammissibile, a meno che l'inerzia dell'interessato abbia il senso della "prohibitio", seppure implicita (per fatti, anche omissivi, concludenti)" – cfr.: Cass., n. 2757/1963 – e "L'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi



direttamente. L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto" – cfr., tra le altre: Cass., n.9980/1996 – e "È ammissibile la "negotiorum gestio" anche nell'ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente della formazione della fattispecie negoziale, posto che l'immediata imputazione degli effetti dell'attività gestoria nella sfera del "dominus" trova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1392 cod. civ. (...)” – cfr.: Cass., n. 3225/1995).

Ciò appare desumibile, nel caso concreto e come accennato, anche dal fatto che nel detto atto del [REDACTED] si fa espresso riferimento al ridetto contratto preliminare di cessione di farmacia del [REDACTED] concluso tra PARTE [REDACTED] quale procuratrice di PARTE [REDACTED] e la società la SOCIETA' [REDACTED] s.a.s. di PARTE [REDACTED] oltre che a quello del [REDACTED] dal fatto che ad esso PARTE [REDACTED] risulta aver partecipato anche in veste di gestore ex artt. 2028 ss. c.c. nell'interesse di PARTE [REDACTED] quale parte, a sua volta, del predetto preliminare del [REDACTED] ossia quale legale rappresentante p.t. della società la SOCIETA' [REDACTED] s.a.s. di PARTE [REDACTED] dal fatto che tramite esso PARTE [REDACTED] ha precisato di non escludere la possibilità di subentrare nella posizione di socio accomandatario e legale rappresentante nell'ambito della detta società la SOCIETA' [REDACTED] s.a.s. di PARTE [REDACTED] in luogo di costei ed in vista della conclusione dell'affare di cui trattasi; dal fatto che ivi si specifica, testualmente ed espressamente, che PARTE [REDACTED] ha provveduto al saldo in via transattiva, per contro della detta società la SOCIETA' [REDACTED] s.a.s. di PARTE [REDACTED] di alcuni debiti della farmacia oggetto delle trattative (in senso atecnico) in questione (ossia, la farmacia di PARTE [REDACTED] sita in [REDACTED] (LT) in [REDACTED] [REDACTED] per circa [REDACTED] quale acconto sul relativo prezzo; e dal fatto che, per tutti questi motivi e nelle more, si è così pervenuti alla conclusione del detto accordo preliminare del [REDACTED] in sostituzione del precedente, da parte di PARTE [REDACTED] in proprio ma con facoltà di nomina di altra persona o società all'atto del definitivo.

Deriva, allora, da tutto quanto precede, anche in ragione delle relative eccezioni e contestazioni delle controparti processuali, che parte odierna attrice non può reputarsi titolare del credito restitutorio (in relazione ai predetti [REDACTED] circa), e correlati profili, preteso in questa sede, come dalla stessa viceversa affermato.

Tale asserito credito, infatti, appare essere, eventualmente, nella titolarità di altro soggetto giuridico, ossia la società la SOCIETA' [REDACTED] s.a.s. di PARTE [REDACTED] e/o suoi eventuali aventi causa *inter vivos* o *mortis causa*, mentre gli attori risultano aver articolato le proprie difese e speso le proprie domande in seno al presente procedimento in proprio ovvero affermandosi titolari in proprio dei relativi diritti/correlati detti obblighi, e tanto apprezzata altresì l'irritualità e/o la tardività delle



allegazioni e/o deduzioni successive allo spirare dei (concessi) termini ex comma 6 dell'art. 183 c.p.c. (ferme restando nel caso di specie le relative contestazioni delle altre parti in lite – come esposto, cfr., in tema di rilevabilità d'ufficio di preclusioni e decadenze processuali e per l'affermazione di principio nonché tra le altre ed in ogni caso: Cass., n. 3806/2016).

Le domande attoree, ivi comprese quelle ex artt. 2901 ss. c.c., devono, dunque, essere respinte (in tema di legittimazione attiva e/o passiva e titolarità del rapporto controverso dal lato attivo e/o passivo, cfr., tra le altre ed in generale: Cass., SS. UU., n. 2951/2016).

Al contempo, fermo restando tutto ciò in diritto ed in fatto e ferma restando l'intervenuta risoluzione ex artt. 1457 ss. c.c. del suddetto contratto preliminare del [REDACTED] concluso da PARTE [REDACTED] in proprio per decorso del termine essenziale concordato ad egli imputabile (cfr., tra l'altro, detto contratto preliminare di cessione di farmacia del [REDACTED] 7 in allegato al n.03 dell'atto di citazione introduttivo della presente procedura depositato il [REDACTED] in atti; in tema di qualificazione giuridica della domanda, cfr., fra le altre: Cass., n. 26159/2014 e Cass., n.11289/2018) come pacifico tra le parti in lite circa – in particolare - la sua essenzialità ed il suo detto intervenuto decorso (si ricordi, del resto, che *“Il termine per l'adempimento deve ritenersi essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 cod. civ., quando ciò risulti da univoca ed espressa volontà delle parti, sia pure con formule non sacramentali, ovvero implicitamente dalla natura e dall'oggetto del negozio; ne consegue che, ove le parti abbiano fatto uso di espressioni specifiche e inequivoche, non è necessario un accertamento ulteriore teso ad escludere (anche sulla base di altri elementi) un interesse all'adempimento oltre il termine previsto (...)”* – cfr.: Cass., n.10751/1996 - e che *“In presenza di clausola risolutiva espressa, come pure di termine essenziale, la risoluzione di diritto del contratto ex artt. 1456- 1457 cod. civ. postula pur sempre la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento, in quanto l'esistenza di dette pattuizioni elimina soltanto la necessità dell'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, essendo stata tale importanza valutata anticipatamente dai contraenti, ma non incide, invece, sugli altri principi concernenti la risoluzione dei contratti (...)”* – cfr., tra le altre: Cass., n. 5710/1987), deve respingersi la correlata domanda risarcitoria riconvenzionale di parte convenuta PARTE [REDACTED] per mancanza di compiute allegazioni e/o sufficienti ed idonei eventuali riscontri in ordine al relativo nesso eziologico e correlativo eventuale esatto ammontare (si noti che *“Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. (...)”* - cfr., tra le altre: Cass., n. 5960/2005 – e che *“In tema di risarcimento del danno per inadempimento derivante da colpa del debitore, la prevedibilità del danno si pone come limite e quindi autonomo requisito di determinazione del danno risarcibile, con la conseguenza che il giudice non può prescindere dall'esame delle circostanza – la cui prova incombe al creditore –*



rilevanti ai fini della dimostrazione di detta prevedibilità. (Nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di merito che, nel dichiarare la risoluzione di un contratto preliminare di vendita, aveva condannato il promissario acquirente inadempiente al risarcimento dei danni in favore del promittente venditore, determinando gli stessi nella differenza tra il prezzo pattuito e quello – inferiore – successivamente realizzato dal venditore, senza porsi il problema della prevedibilità di detto danno nel momento in cui era sorta l'obbligazione)” – cfr.: Cass., n.2555/1989).

Resta assorbita ogni altra domanda e/o ogni altra questione (invero, “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'“iter” seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata” - in tal senso, tra le altre, cfr.: Cass., n. 8294/2011).

Quanto alle spese di lite, esse vengono integralmente compensate tra le parti sia per reciproca soccombenza (in particolare, per quanto concerne la posizione di PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] sia, più in generale, in forza dell'oggettiva complessità e controvertibilità delle questioni in diritto e degli accertamenti in fatto posti a base della decisione ex art. 92 c.p.c. nel testo vigente *ratione temporis* (cfr. sul punto, tra le altre: Cass., n. 24234/2016).

P.Q.M.

Ogni altra domanda, eccezione, difesa e/o deduzione disattese, il Tribunale Ordinario di Latina-Sezione Prima Civile, nella persona del magistrato indicato in epigrafe e definitivamente pronunciando nella causa in oggetto con R.G. n. [REDACTED] così provvede:

- rigetta le domande attoree;
- dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare controverso del [REDACTED] ex artt. 1457 ss. c.c. per decorso del termine essenziale concordato per fatto imputabile a PARTE [REDACTED] e rigetta, al contempo, le correlate pretese riconvenzionali risarcitorie avanzate in via principale da PARTE [REDACTED]
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Latina, lì 26.03.2019

IL GIUDICE

(Dott. Marco Pietricola)

